

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARICELLA E L'ASSOCIAZIONE
PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO DEPOSITO SITI IN BARICELLA VIA EUROPA 7

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede Municipale,
alle ore.....

TRA

il Comune di Baricella rappresentato dalla Dr.ssa Stefania Raffini, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale

E

L' Associazione _____, con sede in _____ - C.F. e P.IVA
_____ in persona del Presidente pro - tempore Sig. _____, nato a
_____ il _____, C.F. _____;

PER

l' attuazione di quanto disposto con deliberazione Giunta Comunale n. ____ del __/__/2020
esecutiva ai sensi della legge.

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto Comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione ed animazione della vita sociale al fine di valorizzare le potenzialità di iniziativa dei cittadini;
- rientra tra i principi statutari del Comune di Baricella:
 - promuovere le attività culturali, educative, sportive, ricreative e del tempo libero;
 - di sviluppare e consolidare un'ampia rete di sinergia con i privati e le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi;
 - sostenere le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Baricella destina i locali ad uso deposito, siti in Via Europa 7, come meglio individuati nello "Stato di consistenza" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, all'Associazione che li finalizzi a supporto delle progettualità a favore della comunità.

L'uso di detti locali costituisce BENEFICIO economico ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti ed Associazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 77/91, e s.m.i..

I benefici indicati al primo comma del presente articolo hanno validità triennale e sono concessi per la realizzazione delle finalità indicate nello statuto dell'associazione, che di seguito si riportano:

Tale associazione utilizzerà i locali concessi con la presente convenzione nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

ART. 2

L'Associazione _____ è responsabile dei locali concessi e degli inconvenienti che il Comune avesse a rilevare in dipendenza del cattivo uso degli stessi, compresi infortuni e danni a persone e a cose. Il Comune per parte sua è responsabile dei danni connessi alla sola proprietà dei locali. Qualora fossero accertati danni ai locali concessi, l'Affidatario si impegna a risarcire il Comune per i danni cagionati come quantificati dall'Ufficio Tecnico.

ART. 3

E' vietato all'affidatario sub-concedere in tutto o in parte, quanto forma oggetto della presente convenzione, nonché di apportare modifiche o innovazioni salvo specifica autorizzazione formulata per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4

L'Affidatario si obbliga a conservare i locali in gestione in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Il Comune, tramite i propri funzionari, può controllare in ogni momento lo stato dei locali, notificando all'Affidatario eventuali inadempienze.

ART. 5

Gli spazi concessi dovranno essere usati dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno agli stessi ed ai rispettivi impianti ed attrezzature; le sale al termine dell'uso dovranno essere restituite nelle stesse condizioni di funzionalità in cui erano state prese in consegna;

Il concessionario deve provvedere a:

- ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ad effettuare le eventuali iniziative di cui si farà promotore;
- utilizzare i locali in modo consono alla loro destinazione;
- custodire la proprietà comunale affidatagli per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- rispettare le norme di sicurezza.

ART. 6

L'Affidatario è tenuto ad inserire negli atti, forme o manifestazioni esteriori eseguite con ogni mezzo di comunicazione rivolto a promuovere esteriormente le attività effettuate, la seguente frase "Attività realizzata in collaborazione con il Comune di Baricella".

ART. 7

Il mancato rispetto delle clausole della presente convenzione e l'uso non conforme dei locali concessi sono considerati causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c. c., salvi ulteriori danni.

ART. 8

Il Comune di Baricella provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) nel rispetto di quanto previsto dall'apposita "Informativa per il trattamento dei dati personali", reperibile al seguente link <http://www.comune.baricella.bo.it/privacy/>.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsentono inoltre reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).

ART. 9

Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico dell'Affidatario.

La presente convenzione continuerà ad esplicare i suoi effetti sino all'approvazione di un successivo atto tra le parti.

Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizioni del Regolamento Comunale sulla concessione dei benefici ad enti e associazioni nonché delle leggi in materia.

OGNI ARTICOLO E' STATO LETTO E APPROVATO E VIENE QUINDI SOTTOSCRITTO.

COMUNE DI BARICELLA
Il Responsabile di Settore

ASSOCIAZIONE _____
Il Presidente